SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 marzo 1988, n. 102.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di note medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 614):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 12 novembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 gennaio 1988 con pareri delle commissioni 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 gennaio 1988 e 4 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1988 (atto n. 614/*A*) relatore sen. ORLANDO.

Esaminato in aula e approvato il 17 marzo 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2493):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede refernte, il 22 marzo 1988 con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione il 23 marzo 1988.

Esaminato in aula e approvato il 23 marzo 1988.

88G0158

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1988, n. 103.

Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. I contributi, da erogarsi con le modalità di cui alla predetta legge, sono concessi nei limiti dello stanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. La commissione prevista dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari speciali.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tésoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari speciali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 13

88G0159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 207 a 213, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 382 a 387, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 299 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 300. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 301. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 302. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità - sezioni di medicina del lavoro.

Art. 303. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 304. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;
b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;
e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;
f) epidemiologia occupazionale;
g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 305. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:

igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:

tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:

statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 306. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente a uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):

igiene del lavoro. . . . . ore 75
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del alvoro ed ergonomia (ore 75):

fisiologia del lavoro ed ergonomia » 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

statistica medica e biometria. . . . . ore 50

Tossicologia professionale (ore 100):

patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):

igiene del lavoro. . . . . ore 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):

fisiologia del lavoro ed ergonomia · » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):

medicina del lavoro. . . . . » 100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):

psicologia del lavoro . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):

tossicologia industriale . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro. . . . . ore 150
dermatologia allergologica e professionale . . . . » 50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . » 100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

epidemiologia delle malattie da lavoro » 50

Tossicologia professionale (ore 50):

radiologia e radioprotezione . . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro. . . . . ore 120
medicina d'urgenza . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	ore	100
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro	»	25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 307. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori annessi alla scuola o individuati dal consiglio della scuola:

reparti di degenza della prima sezione di medicina del lavoro del dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità dell'Università di Pavia;

centro ricerche di fisiopatologia e sicurezza del lavoro dell'Università di Pavia;

laboratorio di tossicologia industriale del dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità dell'Università di Pavia;

servizio di allergologia respiratoria del dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità dell'Università di Pavia;

laboratorio di fisiopatologia respiratoria del dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità dell'Università di Pavia;

ambulatorio malattie professionali del dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità dell'Università di Pavia;

ambulatorio di radioprotezione del dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità dell'Università di Pavia;

laboratorio di igiene industriale della Fondazione clinica del lavoro di Pavia;

servizio di analisi chimico-cliniche della Fondazione clinica del lavoro di Pavia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 308. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 309. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 310. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 311. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 312. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle strutture dei seguenti istituti o centri: fisiologia umana, anatomia umana, clinica ortopedica, fisioterapia e riabilitazione, centro di medicina dello sport.

Art. 313. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 314. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 315. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;

cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia della attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologia:

psicologia dello sport;

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 316. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente a uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	50
biomeccanica dello sport	»	60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive	ore	60
farmacologia applicata alle attività sportive e dopingore	»	50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport	»	60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport	ore	60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive	»	60

Valutativa e medico preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60
igiene applicata alle attività sportive	»	60
medicina dello sport in età evolutiva	»	50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport	»	60

Medico legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	ore	50
cardiologia dello sport	»	60

Valutativa e medico preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva	»	60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport	»	60

riabilitazione funzionale in medicina dello sport	ore	60
sport-terapia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 317. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ambulatori e laboratori della scuola di specializzazione in medicina dello sport e del centro interdisciplinare di biologia e medicina dello sport dell'Università di Pavia;

ambulatori e laboratori di: cardiologia della clinica medica I, pneumologia dell'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, fisiatria dell'istituto di fisiatria, tossicologia forense dell'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia, ortopedia e traumatologia;

ambulatori e laboratori specializzati della Fondazione clinica del lavoro di Pavia, IRCCS, ente convenzionato con l'Università di Pavia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 318 *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 319. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1988
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 152

88A1453

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 febbraio 1988, n. 104.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate per talune specie agrarie.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive n. 66/401/CEE e n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970, e successive modificazioni relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1581/83 del Consiglio del 14 giugno 1983;

Visto il regolamento CEE n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1659/81 del Consiglio del 19 maggio 1981;

Visto il regolamento CEE n. 1682/72 della commissione del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi, modificato dal regolamento CEE n. 1382/74 della commissione del 4 giugno 1974;

Visto il regolamento CEE n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento CEE n. 1445/76 della commissione del 22 giugno 1976 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L., modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1187/83 della commissione del 18 maggio 1983;

Visto il regolamento CEE n. 1962/87 del consiglio del 2 luglio 1987 che fissa, per le campagne di commercializzazione 1988-89 e 1989-90 gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera e relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1972 con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980 con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi i compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi di riso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione delle correnti disposizioni applicative, integrative di quelle comunitarie, per la campagna di commercializzazione 1988-89;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni regolamentari e ministeriali

L'attuazione, per la campagna di commercializzazione 1988-89, del regime di aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie, previsto dal regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 16 ottobre 1971, e successive integrazioni e modificazioni, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto, adottato in applicazione dei regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Art. 2.

Importo dell'aiuto comunitario

Per la campagna di commercializzazione 1988-89 il regolamento CEE n. 1962/87 ha fissato l'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso indicate, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

CEREALI

	E.C.U./q.le
Triticum spelta L.	12,1
Oryza sativa L.	16,1

OLEAGINOSE E DA FIBRA

Linum usitatissimum L. (lino tessile)	23,8
Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)	18,8
Cannabis sativa L. (monoico)	17,2

FORAGGERE GRAMINACEE

	E.C.U./q.le
Agrostis canina L.	63,8
Agrostis gigantea Roth.	63,8
Agrostis stolonifera L.	63,8
Agrostis tenuis Sibth.	63,8
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. e C. Presl.	56,4
Dactylis glomerata L.	45,8
Festuca arundinacea Schreb.	49,5
Festuca ovina L.	36
Festuca pratensis Huds.	36
Festuca rubra L.	31
Lolium multiflorum Lam.	17,7
Lolium perenne L.:	
ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	29,4
nuove varietà ed altre	21,8
a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce e precoce	16,1
Lolium x hybridum Hausskn.	17,7
Phleum Bertolonii (DC)	42,9
Phleum pratense L.	70,2
Poa nemoralis L.	32,7
Poa pratensis L.	32,7
Poa trivialis L.	32,7

FORAGGERE LEGUMINOSE

Hedysarum coronarium L.	30,7
Medicago lupulina L.	26,7
Medicago sativa L. (ecotipi)	17,8
Medicago sativa L. (varietà)	29,4
Onobrichis viciifolia Scop.	16,8
Trifolium alexandrinum L.	38,5
Trifolium hybridum L.	38,6
Trifolium incarnatum L.	38,5
Trifolium pratense L.	42,5
Trifolium repens L.	59,5
Trifolium repens L. var. *giganteum*	59,5
Trifolium resupinatum L.	38,5
Vicia sativa L.	26,2
Vicia villosa Roth.	19,1

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento CEE n. 1546/75 il calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si basa sul tasso di conversione dell'ECU in lire valido al 1° agosto 1988.

Art. 3.

Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto

In applicazine dei regolamenti CEE n. 1674/72 e n. 1686/72, citati nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto comunitario, che verrà corrisposto al moltiplicatore delle sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi raccolte nel 1988 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie «sementi di base» e «sementi certificate»;

b) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza della varietà.

Art. 4.

Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1988 dovranno essere presentati entro il 31 maggio 1988 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione III mezzi di produzione - Via XX Settembre, per la preventiva registrazione.

Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, elenco recante dati sommari sul produttore selezionatore e sulle aziende agrarie interessate e relative superfici, varietà e presumibile produzione di sementi in natura.

Una copia dell'indicato elenco sarà inviata, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale sementi elette prima dei controlli delle coltivazioni destinate alla produzione delle sementi.

Art. 5.

Presentazione delle domande e relativa documentazione

Gli interessati, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi delle specie elencate nel precedente art. 2 raccolte nel 1988 dovranno inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 15 giugno 1989, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - Milano, per le sementi di riso e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - Roma, per le sementi delle altre specie, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso Ente o Azienda di Stato, contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale e generalità del legale rappresentante;

b) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

c) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1988 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

d) quantità delle sementi certificate e prodotte suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

e) modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo dell'aiuto.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonché la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni: estremi della ditta selezionatrice, nome, cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione.

Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea la dichiarazione di cui al precedente punto 4) del presente articolo è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

Art. 6.

Rilascio delle dichiarazioni dell'Ente nazionale sementi elette

L'Ente nazionale sementi elette rilascerà, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 5, punto 4), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazionc e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformità a quanto disposto nel precedente art. 4.

Art. 7.

Penalità

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0151

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 marzo 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 21 marzo 1988, di durata quadriennale, per l'importo di 750 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 26 febbraio 1988, n. 45, recante proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «Certificati», al tasso d'interesse dell'8,50% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 750 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 4 anni con inizio il 21 marzo 1988 e scadenza il 21 marzo 1992.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco;
1,31	franchi francesi;
0,0878	lira sterlina;
140	lire italiane;
0,256	fiorino olandese;
3,71	franchi belgi;
0,140	franco lussemburghese;
0,219	corona danese;
0,00871	sterlina irlandese;
1,15	dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca agente» avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 21 marzo 1992 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'8,50% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, come modificato dal'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, saranno corrisposti il 21 marzo di ciascun anno a partire dal 1989 e sino al 1992. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di febbraio precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati

non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di febbraio precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori del Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute

componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 750 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 21 al 23 marzo 1988 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscritti in ragione dell'8,50% annuo lordo, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 31 marzo 1988 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 750 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, con corresponsione di dietimi di interesse fino alla data di effettivo versamento, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%, con bonifico di tre giorni di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane, ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1992, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1988
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 63

88A1458

DECRETO 29 marzo 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di aprile 1988 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 1987, con il quale è stata fissata, per l'anno 1988, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, nella misura dell'1,85 per cento;

Visto il decreto del 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 14,15 per cento il tasso di riferimento per il mese di marzo 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di aprile 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,25 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,25 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 per cento, il tasso di riferimento per il mese di aprile 1988 è pari al 14,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

88A1470

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. Assicuratrice edile, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 luglio 1987 e le successive modificazioni ed integrazioni in data 27 luglio 1987 e 4 agosto 1987, della società per azioni Assicuratrice edile, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Assicuratrice edile, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1429

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. Fideuram vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 luglio 1987 della società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle

condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 24 aprile 1985, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1430

DECRETO 9 marzo 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Allsecures vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 26 febbraio 1987 e 11 giugno 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 23 luglio 1987, 28 ottobre 1987 e 12 gennaio 1988 della società per azioni Allsecures vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la nota in data 15 gennaio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Allsecures vita, con sede in Roma:

1) tariffa n. 7P: assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo rivalutabile;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa n. 7PY: assicurazione temporanea per caso di morte o di invalidità totale e permanente, a premio annuo rivalutabile;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

6) tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per operazioni collettive;

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 6);

8) tariffa n. 7SR: assicurazione collettiva per la garanzia di un capitale decrescente, in caso di morte o di invalidità, complementare ad operazioni di costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

9) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 8);

10) tariffa di assicurazione complementare di invalidità intesa come esonero dal pagamento dei premi;

11) condizioni speciali di polizza regolanti l'assicurazione complementare di cui al precedente punto 10);

12) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa di opzione;

14) tariffa di assicurazione complementare di invalidità equiparata a decesso. Per il calcolo dei tassi di premio di tariffa verranno adottati i criteri tecnici previsti dal decreto ministeriale 5 gennaio 1968;

15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 14)

I tassi di premio della «tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per operazioni collettive», di cui al precedente punto 6), relativi a durate contrattuali inferiori a cinque anni, potranno essere applicati nella sola ipotesi che l'assicurato entri nella collettiva in età tale che il tempo intercorrente tra l'ingresso in contratto e la prevista quiescenza sia non inferiore ai cinque anni. In tal caso detti tassi potranno essere applicati in occasione degli ultimi quattro versamenti di premio.

Art. 2.

La S.p.a. Allsecures vita, con sede in Roma, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1431

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 marzo 1988.

Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1403/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1136/FPC del 12 agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 14 settembre 1987 e n. 1286/FPC del 4 dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1987;

Vista la nota n. 425/*bis* 20.2 Gab. del 12 marzo 1988 con la quale la prefettura di Sondrio rappresenta la necessità di disporre una proroga dell'autorizzazione alla assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato concessa e prorogata con le ordinanze sopra citate in favore del comune di Tirano, limitatamente a due unità in luogo delle tre unità autorizzate in precedenza;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

L'autorizzazione alle assunzioni straordinarie, disposta e prorogata in favore del comune di Tirano, con le ordinanze menzionate nelle premesse, sono prorogate per un periodo di tre mesi limitatamente a due unità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1460

ORDINANZA 26 marzo 1988.

Erogazione di un primo acconto per il rimborso alla regione Lombardia delle spese per lavori urgenti effettuati in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio-agosto e settembre 1987. (Ordinanza n. 1404/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio-agosto e settembre 1987;

Considerato che la regione Lombardia ha più volte sollecitato il rimborso delle spese effettuate per lavori urgenti ed indicati nella tabella *A* allegata al citato decreto-legge n. 85 del 1988;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste effettuate dalla regione medesima in molteplici riunioni tenutesi presso questo dipartimento;

Considerato, altresì, che occorre soddisfare le legittime aspettative delle imprese operanti nella zona colpita dalle avversità di cui trattasi;

Tenuto conto dei tempi occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del più volte citato decreto-legge n. 85 e che nelle more dell'ottemperanza delle indicazioni del predetto articolo si rende necessario effettuare una prima erogazione degli stanziamenti previsti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le esigenze di cui in premessa è anticipato un primo rimborso alla regione Lombardia di lire 80 miliardi sugli stanziamenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1459

ORDINANZA 28 marzo 1988.

Interventi urgenti nel comune di Tresivio colpito dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987. (Ordinanza n. 1405/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1364/FPC del 13 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1988 con la quale, tra l'altro, veniva assegnato al comune di Tresivio un contributo di lire 3.000 milioni per le opere di ripristino e sistemazione idraulica sulla strada S. Antonio-Bairolo;

Vista la nota n. 802 del 9 marzo 1988 del comune di Tresivio con la quale si richiedono di consentire procedure più celeri affinché le opere di cui all'ordinanza citata possano essere eseguite tempestivamente in aderenza alle finalità che motivano l'intervento della protezione civile;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta in quanto i lavori in argomento rivestono carattere di urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il comune di Tresivio (Sondrio) è autorizzato ad eseguire le opere in premessa, in deroga alle autorizzazioni e ai pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 96 seduta pubblica per mercoledì 6 aprile 1988, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di un disegno di legge di conversione di decreto-legge.

88A1500

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 20 recante: «Misure urgenti per il personale della scuola»

Il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 20, recante: «Misure urgenti per il personale della scuola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1988.

88A1484

MINISTERO DEL TESORO

N. 63

Corso dei cambi del 31 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1230,800	1230,800	1230,90	1230,800	1230,800	1230,90	1231 —	1230,800	1230,800	1230,80
Marco germanico	741,590	741,590	742 —	741,590	741,590	741,54	741,500	741,590	741,590	741,59
Franco francese	218,700	218,700	218,80	218,700	218,700	218,67	218,650	218,700	218,700	218,70
Fiorino olandese	660,700	660,700	660,75	660,700	660,700	660,74	660,590	660,700	660,700	660,70
Franco belga	35,439	35,439	35,45	35,439	35,439	35,44	35,442	35,439	35,439	35,43
Lira sterlina	2312,500	2312,500	2313,75	2312,500	2312,500	2312,62	2312,750	2312,500	2312,500	2312,50
Lira irlandese	1983,150	1983,150	1984 —	1983,150	1983,150	1983,77	1984,400	1983,150	1983,150	—
Corona danese	193,380	193,380	193,38	193,380	193,380	193,35	193,330	193,380	193,380	193,38
Dracma	9,280	9,280	9,25	9,280	—	—	9,280	9,280	9,280	—
E.C.U.	1538,200	1538,200	1539 —	1538,200	1538,200	1538,30	1538,410	1538,200	1538,200	1538,20
Dollaro canadese	996,400	996,400	996 —	996,400	996,400	996,35	996,300	996,400	996,400	996,40
Yen giapponese	9,916	9,916	9,8950	9,916	9,916	9,91	9,918	9,916	9,916	9,91
Franco svizzero	899,500	899,500	899,50	899,500	899,500	899,52	899,550	899,500	899,500	899,50
Scellino austriaco	105,535	105,535	105,50	105,535	105,535	105,53	105,540	105,535	105,535	105,53
Corona norvegese	196,770	196,770	197 —	196,770	196,770	196,88	197 —	196,770	196,770	196,77
Corona svedese	209,390	209,390	209,25	209,390	209,390	209,41	209,430	209,390	209,390	209,39
FIM	307,710	307,710	308,25	307,710	307,710	308,10	308,500	307,710	307,710	—
Escudo portoghese	9,041	9,041	9,04	9,041	9,041	9,04	9,044	9,041	9,041	9,04
Peseta spagnola	11,123	11,123	11,14	11,123	11,123	11,11	11,107	11,123	11,123	11,12
Dollaro australiano	910,300	910,300	908 —	910,300	910,300	910,15	910 —	910,300	910,300	910,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1988

Dollaro USA	1230,900	Lira irlandese	1983,775	Scellino austriaco	105,537
Marco germanico	741,545	Corona danese	193,355	Corona norvegese	196,885
Franco francese	218,675	Dracma	9,280	Corona svedese	209,410
Fiorino olandese	660,645	E.C.U.	1538,300	FIM	308,105
Franco belga	35,440	Dollaro canadese	996,350	Escudo portoghese	9,042
Lira sterlina	2312,625	Yen giapponese	9,917	Peseta spagnola	11,115
		Franco svizzero	899,525	Dollaro australiano	910,150

88M31038

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cona

Con decreto 25 febbraio 1988, n. 62982, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 2350 censito nel catasto del comune di Cona al foglio 9, mappali 144 e 145 con fabbricati ivi insistenti, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Adige Bacchiglione.

88A1448

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità e avversità atmosferiche verificatesi nelle regioni Puglia, Piemonte e Toscana.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso indicato a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 214-F

REGIONE PUGLIA

Per le provvidenze conseguenti ai danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali:

Bari: gelate e nevicate del marzo 1987 nel territorio dei comuni di Cassano delle Murge, Grumo Appula, Bitritto, Binetto, Spinazzola, Mola di Bari, Ruvo di Puglia e Corato.

Brindisi: gelate e nevicate del marzo 1987 nel territorio dei comuni di Ceglie Messapico e San Michele Salentino.

Foggia: gelate e nevicate del marzo 1987 nel territorio dei comuni di Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Biccari, Bovino, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Deliceto, Faeto, Foggia, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Monteleone di Puglia, Margherita di Savoia, Ordona, Ortanova, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Paolo di Civitale, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia, Zapponeta e Ascoli Satriano.

Lecce: gelate e nevicate del marzo 1987 nel territorio dei comuni di Arnesano, Campi, Carmiano, Guagnano, Monteroni, Novoli, Acquarica, Ruffano, Ugento, Gallipoli, Parabita, Taviano, Cutrofiano, Neviano, Bagnolo, Corigliano, Giurdignano, Otranto, Sanarica, Uggiano, Lizzanello, Surbo, Gagliano, Montesano, Spongano, Castrignano, Tricase, Surano, Nardò, Aradeo, Sogliano, Lecce, Squinzano, Calimera, Carmignano, Martano, Melendugno, Vernole, Casarano, Supersano, Alezio, Matino, Racale, Tuglie, Galatina, Secli, Cannole, Cursi, Maglie, Palmariggi, Scorrano, Cavallino, S. Cesario, Andrano, Miggiano, Patù, Castro, Corsano, Alessano, Copertino, Porto Cesareo, Trepuzzi, Caprarica, Castri, Martignano, Sternatia, Zollino, Presicce, Taurisano, Alliste, Melissano, Sannicola, Collepasso, Galatone, Sodeto, Castrignano, Giuggianello, Minervino, Poggiardo, S. Cesarea Terme, Lequile, S. Donato, Diso, Morciano, Salve, Specchia, Tiggiano, Ortelle, Leverano.

Taranto: gelate e nevicate del marzo 1987 nel territorio dei comuni di Avetrana, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto e Torricella.

Decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 215-F

REGIONE PIEMONTE

A parziale modifica del decreto ministeriale 4 dicembre 1987, n. 2058, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della grandinata del 14 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Villafalletto e Vottignasco, della provincia di Cuneo, dove è detto: «grandinata del 14 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Villafalletto e Vottignasco» deve leggersi: «grandinata del 14 luglio 1987 nel territorio del comune di Centallo».

Decreto ministeriale 23 marzo 1988, n. 284

REGIONE TOSCANA

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali:

Arezzo: grandinata del 23 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Anghiari e Sansepolcro.

Firenze:

grandinata del 3 e 17 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Reggello e Rignano sull'Arno;

grandinata del 2 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Cerreto Guidi, Montaione, Gambassi Terme e Certaldo.

Livorno:

grandinata del 9 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Suvereto, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Piombino;

grandinata con tromba d'aria del 6 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Cecina e Rosignano Marittimo.

Pisa:

tromba d'aria del 10 ottobre 1987 nel territorio del comune di Vecchiano;

alluvione del 21 e 22 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Castelnuovo di Val di Cecina e Pomarance.

Siena:

grandinata dell'8 luglio e 23 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Montepulciano, Pienza e Torrita di Siena;

nubifragio del 10, 11, 22 e 29 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Chiusdino, Monticiano, Sovicille, Murlo e San Giovanni d'Asso.

Le regioni Puglia, Piemonte e Toscana, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A1503

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 133.987.200 dovuto dalla ditta Lirosi Rocco, con sede in Polistena (Reggio Calabria), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 75.640.000, dovuto dalla S.r.l. Cartiere riunite Dervio e Parmigiana, con sede in Dervio (Como), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 63.328.000, dovuto dalla S.p.a. La-Go, con sede in Firenze, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 30.537.600, dovuto dalla ditta Tavernato Vittorio, con sede in Soverato (Catanzaro), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 213.154.400, dovuto dalla S.r.l. Co.L.T.A., con sede in Bitonto (Bari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A1464

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 la riscossione del carico tributario di L. 364.263 000, dovuto dalla ditta ing. Fasano Vito, con sede in Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 la riscossione del carico tributario di L. 767.236.330, dovuto dalla S.p.a. S.I.T.A.V., con sede in Saint Vincent (Aosta), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Aosta, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 la riscossione del carico tributario di L. 209 498.000 dovuto dalla S.r.l. Tecnoimpianti, con sede in Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46 L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A1465

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 21 marzo 1988, n. 1-13/2-608, il decreto prefettizio 1° aprile 1933, n. 11419/411, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Žerjal, nato a San Dorligo della Valle (Trieste) il 6 giugno 1861, venne ridotto nella forma italiana di «Zeriali» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione al figlio Lorenzo, alla nuora Anna Maver ed ai nipoti Teodora, Ladislava, Vida, Radoslao, e Giuseppe Spiridione, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 5 marzo 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Gabriella Zeriali, di Radoslao, nata a Trieste il 20 marzo 1948, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), località Crogole n. 53, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Žerjal».

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

88A1449

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Monsignor Bologna 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria CARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O S P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali·
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221